

PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO

ACCORDO DEFINITIVO PER RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 18, COMMI 1 e 2 DELLA LEGGE 11.2.1994, N. 109 COSI' COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO DALL'ART. 13, COMMA 4, DELLA LEGGE 17.05.1999 N. 144 (deliberazione del consiglio direttivo n. 6 del 5 febbraio 2004)

Capo I: norme generali

Art. 1 - Oggetto dell' accordo definitivo e principi generali

1. Il presente accordo individua i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione degli incentivi e delle spese per la progettazione come previsto dall'articolo 18 della legge 11.2.1994 n. 109, così come modificato dall'art. 13, comma 4, della legge 17.05.1999 n. 144.
2. L'incentivo è ripartito per ogni singola opera, atto di pianificazione, progetto, programma, regolamento o norma. In occasione dell'approvazione di questo si dovrà prevedere la pertinente quota d'incentivo rapportata alle prestazioni effettivamente svolte o da svolgere all'interno dell'Ente Parco e quindi da compensare.
3. L'ammontare del compenso incentivante corrispondente alla percentuale applicata all'importo dei lavori posto a base di gara è inserito nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro. In sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso.
4. Il presente accordo si applica a tutto il personale dipendente dell'Ente Parco.

Art. 2 – Quantificazione dell'incentivo

1. Una percentuale massima del 2%, così come rideterminata dall'art. 3 comma 29 Legge n. 350 del 24.12.03, del costo preventivato di un'opera o di un lavoro inserito nel programma triennale dei lavori pubblici ovvero negli indirizzi programmatici per le attività dell'Ente Parco, comprese le opere e i lavori di importo inferiore a 100.000 Euro, costituisce incentivo per i dipendenti dell'Ente Parco. La predetta percentuale deve intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, compresi anche quelli a carico dell'Ente stesso.
2. Un'opera, atto di pianificazione, progetto, programma, regolamento o norma non inseriti nell'elenco annuale o negli indirizzi programmatici dell'Ente può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.
3. L'incentivo, come sopra calcolato, da suddividere tra il personale interessato, comprende:
 - a) compenso spettante per l'attività svolta da suddividere tra i diversi dipendenti coinvolti nell'atto di pianificazione, progetto, programma, regolamento o norma in rapporto ai parametri individuali previsti;
 - b) imposte e tasse individuali corrispondenti (IRPEF);
 - c) quota e contributi normalmente a carico del lavoratore dipendente (CPDEL/parte eccedente, altro);
 - d) oneri fiscali e previdenziali normalmente a carico dell'Ente Parco.
4. Per gli atti di pianificazione l'incentivo è determinato come previsto dall'art.18 comma 2 della Legge n. 109/94 nella misura del 30% (trenta per cento), al lordo delle ritenute di legge a carico del dipendente, dell'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 1.12.1969 n. 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile.
5. Nei casi in cui, per la tipologia di atto di pianificazione, progetto, programma, regolamento o norma non sia quantificabile la tariffa professionale secondo i disposti di legge o decreti vigenti in materia, l'importo dell'incentivo si fissa nella misura del 3% (tre per cento) dell'importo dell'iniziativa, al netto dell'IVA ed altri oneri fiscali ed accessori. Il valore di tale percentuale è calcolato come il 30% (trenta per cento) dell'importo della progettazione a sua volta stimato nell'ordine del 10% (dieci per cento) del valore dell'iniziativa stessa, al netto dell'IVA ed altri oneri fiscali ed accessori, arrotondato per difetto.
6. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 3 sono impegnate con l'atto di conferimento dell'incarico in analogia con l'art.18 comma 1 della Legge n. 109/94.

7. Le risorse residue costituite dalle economie sugli incentivi di cui ai comma 1,4 e 5 vanno ad incrementare il fondo interno per il personale dipendente di cui all'art.31 del CCNL di comparto del 16/02/99 così come modificato dall'art.25 del CCNL di comparto 2002-2005.

8. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle unità previsionali di base nel Titolo II (entrate in conto capitale) del bilancio dell'Ente Parco, l'Amministrazione destina una quota complessiva non superiore al 10% (dieci per cento) del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale o altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera, come previsto dal comma 2-bis dell'art. 18 della L. n. 109/94.

Capo II: opere e lavori pubblici

Art. 3 - Norme in materia di progettazione

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge n. 109/94, così come successivamente integrata e modificata, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del personale competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 14, sono espletate, di norma, dai dipendenti dell'Ente con titolo e qualifica adeguati.

2. L'affidamento a tecnici esterni all'Ente Parco della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, può avvenire in via residuale, subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 17, comma 4, della legge n. 109/94.

3. I progetti redatti dall'Ente Parco sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione. I collaboratori tecnici e gli assistenti tecnici, in possesso dei titoli professionali e culturali necessari, anche in assenza dell'abilitazione ed iscrizione ad un albo professionale possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali laddove esistenti, qualora siano in servizio presso l'amministrazione, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni, risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione (art. 17 comma 2 Legge 109/94 e successive modifiche).

4. Nella fase di predisposizione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno, di cui all'art. 14 della legge 109/94, la Direzione Generale dell'Ente Parco o suo delegato individua, nell'ambito del proprio organico, il responsabile unico del procedimento per ogni singola opera.

5. L'affidamento delle progettazioni e l'individuazione delle figure impegnate nella realizzazione di un'opera e/o atto di pianificazione da parte del Direttore Generale sarà effettuata sulla base del principio di un'equa distribuzione ed equo utilizzo delle professionalità e risorse disponibili.

Art. 4 - Ambito d'applicazione

1. Le opere soggette al presente accordo sono quelle relative:

- a lavori di nuova costruzione, demolizione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale, e di ingegneria naturalistica
- a lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria programmata, qualora comportino l'effettiva redazione di un progetto specifico soggetto ad approvazione.

2. Sono comprese le opere di arredo e le forniture solo quando richiedano la redazione di uno specifico progetto, completo di elaborati grafici, soggetto ad approvazione.

3. . Sono soggette al calcolo dell'incentivo anche le perizie suppletive e quelle di variante. In tali casi l'aliquota di pertinenza viene calcolata sull'importo dei lavori in variante. Le variazioni imputabili ad errori di progettazione sono eseguite dallo stesso progettista senza corresponsione di alcun incentivo. Si precisa che l'incentivo è dovuto, nel caso in cui le perizie comportino una necessaria riprogettazione delle opere e che lo stesso sarà corrisposto calcolando la percentuale sul solo importo della perizia di variante e suppletiva. Nessun incentivo è dovuto nel caso di varianti rese necessarie da errori od omissioni del progetto.

4. Le modalità di affidamento e di gara non incidono sulla ammissibilità dei progetti all'incentivazione.

5. L'incentivo è riconosciuto su tutte le specifiche prestazioni che sono svolte dal personale interno, necessarie alla programmazione, progettazione, affidamento, realizzazione e controllo dell'opera o lavoro.

Art. 5 - Determinazione dell'incentivo

1. Per ogni singola opera, l'importo a base del calcolo dell'incentivo è dato dalla somma, al lordo del ribasso d'asta, delle seguenti voci:

- a. importo dei lavori in appalto, comprensivo dei costi della sicurezza
- b. importo per imprevisti
- c. importo dei lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
- d. importo di arredi e forniture connesse all'opera

2. L'accantonamento per la determinazione dell'incentivo è fissato, in rapporto all'entità dell'opera da realizzare, sommando il risultato della moltiplicazione di ogni scaglione d'importo delle opere per le relative aliquote sottoelencate:

- fino a 1,5 milioni di euro, 2 %
- per la parte eccedente 1,5 milioni e fino a 5 milioni di euro, 1,8%
- per la parte eccedente i 5 milioni di euro, 1,6%.

La percentuale effettiva dell'incentivo, nei limiti sopra indicati, verrà calcolata applicando un coefficiente correttivo C fino al valore massimo del 2% sopraddetto, che tenga conto della complessità e della tipologia dell'opera da realizzare secondo i seguenti valori:

| | <u>coefficiente C</u> |
|--|-----------------------|
| Opere inerenti a lavori edili | 0,9 |
| Opere inerenti a lavori edili più realizzazioni impiantistiche | 1,0 |
| Opere impiantistiche | 0,8 |
| Opere di restauro | 1,0 |
| Opere di valore ambientale | 1,0 |
| Opere di costruzioni stradali | 0,9 |
| Opere complesse di realizzazione di ponti e manufatti | 1,0 |
| Opere di costruzione stradale con ponti e manufatti complessi | 1,0 |
| Opere di natura idrica | 0,8 |

3. Nel caso di prestazioni affidate a personale esterno all'Amministrazione, le somme da liquidare ai dipendenti direttamente impegnati nella realizzazione dell'opera verranno decurtate delle quote parti corrispondenti all'incidenza di tali prestazioni sul valore totale di tutte le prestazioni occorrenti per l'esecuzione dell'opera, calcolato secondo le percentuali previste nel presente accordo . Le somme non liquidate costituiranno economie, da accantonare secondo quanto previsto nell'art. 2 , comma 7.

Nessun incentivo è dovuto nel caso in cui l'attività di progettazione consista in un'opera di mero assemblaggio di apporti progettuali esterni.

Art. 6 - Individuazione delle figure aventi diritto

1. L'incentivo è ripartito, secondo le modalità di cui al presente accordo , tra il responsabile unico del procedimento, il progettista, il redattore del piano di sicurezza, il direttore dei lavori ed il collaudatore, nonché i loro collaboratori tecnici e i collaboratori amministrativo - contabili facenti parte del gruppo di progetto.

2. Le suddette figure professionali sono individuate tra il personale dipendente dell'Ente Parco, salvo quanto previsto nel successivo comma 6 .

3. Il personale in questione deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla vigente normativa e della necessaria competenza in relazione alla complessità del progetto da redigere e delle procedure amministrative a cui adempiere.

L'attività di progettazione svolta da dipendenti pubblici deve essere considerata attività professionalmente qualificata ma non di libera professione.

4. Il Responsabile unico del procedimento di ogni singolo piano o progetto è individuato, in sede di approvazione del Piano Triennale per le opere pubbliche ed è un tecnico ai sensi dell'art. 7 comma 5 della Legge n° 109/1994.

Il responsabile unico del procedimento propone la nomina, all'interno del gruppo di cui al successivo comma 5, del collaboratore oppure dei collaboratori per ogni sub-procedimento necessario alla realizzazione dell'opera.

Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende a tutte le fasi di realizzazione dell'opera.

Al Responsabile unico del procedimento compete inoltre:

- la proposta della definizione, per ogni singolo piano o progetto, delle figure di cui al successivo comma 5;
- l'eventuale partecipazione diretta, se in possesso di specifica professionalità al riguardo, alle varie fasi dell'opera da realizzare;
- la predisposizione della proposta di deliberazione di approvazione del piano o progetto da parte della Giunta Esecutiva e/o della Direzione Generale;
- la predisposizione delle determinazioni dirigenziali per la liquidazione dell'incentivo;
- l'eventuale convocazione delle conferenze di servizio.

5. Per la nomina di cui al precedente comma 4, il responsabile unico del procedimento terrà conto della specializzazione e del grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica e nella categoria di lavori o pianificazioni cui il progetto si riferisce, della qualità ed entità dell'opera da eseguire, della complessità delle procedure amministrative da seguire.

All'interno di ogni gruppo vengono individuate le seguenti figure:

- il progettista ovvero i progettisti;
- il direttore dei lavori;
- il redattore del piano di sicurezza;
- il collaudatore;
- i collaboratori tecnici relativi ai tre gradi di progettazione, alla direzione lavori, al collaudo;
- i collaboratori amministrativo-contabili.

La composizione dei gruppi è stabilita dal Direttore Generale sulla base delle designazioni dei dipendenti pervenute dai Responsabili dei Servizi interessati e secondo opportune rotazioni, con apposito ordine di servizio. Qualora nel corso del procedimento si verificano situazioni particolari per le quali si creino insindacabili necessità di trasformazione dei gruppi e/o di assegnazione degli incarichi, il Direttore Generale procederà a ritirare l'ordine di servizio precedentemente emanato ed a riformularlo secondo la nuova organizzazione delle risorse umane e delle singole mansioni.

Detto ordine contiene inoltre:

- l'indicazione dell'opera o dell'atto di pianificazione e il loro importo presunto;
- l'indicazione delle aliquote per l'attribuzione dei compensi al personale interessato che potrà essere previsto per gruppi pertinenti a singole figure professionali e potrà essere variata in corso di progettazione o di esecuzione in relazione ad esigenze rilevanti, sopravvenute ed imprevedibili;
- la quantificazione delle attività affidate all'esterno e la corrispondente riduzione dell'ammontare complessivo dell'incentivo.

L'ordine di servizio sarà firmato dal Direttore Generale e sarà inviato in copia al Servizio contabile per gli atti di rito.

6. Qualora per le attività di progettazione ed esecuzione delle opere sia necessario il supporto di strutture o di servizi esterni all'Amministrazione, si procede all'affidamento delle stesse a liberi professionisti o a società di ingegneria ai sensi dell'art. 17 della Legge 11.2.1994 n. 109 e del D.P.R. 554/99. Per le indagini concernenti le valutazioni ambientali, geotecniche, geognostiche, naturalistiche e per le altre prestazioni di ordine specialistico, si ricorre alle professionalità presenti all'interno dell'Ente Parco. Nel caso sia necessario anche il supporto di strutture e professionisti esterni si procede secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 5, Legge 109/94. I rilievi topografici e catastali rientrano nelle operazioni progettuali. Si rammenta l'obbligatorietà di affidamento esterno ai soli soggetti in possesso dell'iscrizione agli albi professionali.

Art. 7 Criteri di ripartizione del fondo

1. L'incentivo di cui all'art. 2 del presente accordo viene ripartito, per ciascun progetto esecutivo, approvato ed appaltato, ai seguenti soggetti con le percentuali qui di seguito indicate:

| | |
|--|-----|
| 1) Responsabile unico del procedimento (14 %) e suoi collaboratori (4 %) | 18% |
| 2) Redattori dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo, del piano di sicurezza e loro collaboratori | 52% |
| 3) Incaricati della direzione e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (17 %), del collaudo dei lavori e loro collaboratori (3 %) | 20% |
| 4) Incaricati degli espletamenti amministrativo - contabili | 10% |

2. Le quote di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4) vengono ripartite dal Responsabile del Procedimento secondo i seguenti criteri:

A) PROGETTAZIONE

La quota del 52 per cento viene distribuita tra i redattori degli elaborati progettuali, i loro collaboratori tecnici, anche appartenenti ad altri Servizi e gli incaricati della direzione e collaudo dei lavori, entro le percentuali massime di cui allo schema sotto riportato:

1) Progettazione preliminare

| | | |
|--|------------|----|
| a) relazione illustrativa; | 2% | |
| b) relazione tecnica; | 2% | |
| c) studio di prefattibilità ambientale; | 2% | |
| d) indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari; | | 2% |
| e) planimetria generale e schemi grafici; | 3% | |
| f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; | 1% | |
| g) calcolo sommario della spesa e capitolato speciale prestazionale; | | 1% |
| Sommano | 13% | |

2) Progettazione definitiva

| | | |
|--|------------|----|
| a) relazione descrittiva; | 1% | |
| b) relazione geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica; | 3% | |
| c) relazioni tecniche specialistiche; | | 3% |
| d) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico; | 2% | |
| e) elaborati grafici; | | 2% |
| f) studio di impatto ambientale ove previsto dalla normativa ovvero studio di fattibilità ambientale; | | 1% |
| g) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; | 2% | |
| h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici, piano particolareggiato con verifiche finalizzate all'esproprio; | | 3% |
| i) computo metrico estimativo e quadro economico; | 1% | |
| Sommano | 18% | |

3) Progettazione esecutiva

| | | |
|--|------------|----|
| a) relazione generale; | 2% | |
| b) relazioni specialistiche; | | 2% |
| c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale; | | 2% |
| d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; | 2% | |
| e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti; | 2% | |
| f) piani di sicurezza e di coordinamento; | 2% | |
| g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico; | 2% | |
| h) cronoprogramma; | 1% | |
| i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro; | 1% | |
| m) schema di contratto, capitolato speciale di appalto; | | 2% |
| Sommano | 18% | |

4) Collaborazioni alle tre fasi di progettazione

| | | |
|---|-----------|----|
| a) per la redazione del progetto preliminare; | 1% | |
| b) per la redazione del progetto definitivo; | 1% | |
| c) per la redazione del progetto esecutivo; | | 1% |
| Sommano | 3% | |

B) DIREZIONE LAVORI

| | | |
|--|------------|--|
| 1) per direzione e contabilità; | 13% | |
| 2) collaborazione alla direzione lavori e alla tenuta della contabilità; | 1% | |
| 3) coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori | 3% | |
| Sommano | 17% | |

C) COLLAUDO

| | | |
|-----------------------------|-----------|--|
| 1) collaudatore dell'opera; | 2% | |
| 2) collaudatore statico; | 1% | |
| Sommano | 3% | |

D) ESPLETAMENTI TECNICO – AMMINISTRATIVI E CONTABILI

La finale quota del 10 per cento viene distribuita tra i dipendenti che hanno contribuito all'iter del progetto entro le percentuali massime di cui allo schema sotto riportato:

| | | |
|--|------------|--|
| 1) per predisposizione atti amministrativi; | 2% | |
| 2) per rendicontazione contabile e predisposizione degli atti propedeutici alla liquidazione dei lavori; | 4% | |
| 3) per la predisposizione e l'effettuazione delle gare d'appalto; | 3% | |
| 4) per attività di collaborazione; | 1% | |
| Sommano | 10% | |

3. Per i soggetti di cui al precedente comma 1, punti 2), 3) e 4), la quota spettante, qualora si tratti di più persone, viene indicata in percentuale ed in via presuntiva nei provvedimenti di affidamento degli incarichi dei vari aspetti della progettazione e delle complementari attività amministrative, nonché della direzione e collaudo dei lavori, fatta salva la ripartizione finale, sulla base della valutazione degli impegni effettivi dei soggetti medesimi nella predisposizione dei vari elaborati progettuali o di loro parti, nel rispetto delle percentuali massime di cui alle precedenti voci A), B), C) e D), da effettuarsi mediante la determinazione di liquidazione.

Nel caso non vengano individuati collaboratori per le attività di cui al comma 1, le percentuali per essi previste vengono assegnate ai soggetti incaricati del procedimento, al progettista ovvero i progettisti, al direttore dei lavori, al redattore del piano di sicurezza, al collaudatore, al responsabile della predisposizione degli atti amministrativi.

4. Se più dipendenti hanno collaborato alla predisposizione di elementi progettuali od hanno esplicato attività amministrative di collaborazione alla progettazione la quota spettante viene ripartita dal Responsabile del Procedimento tra gli stessi.

5. Qualora, i dipendenti effettuino la direzione ed il collaudo dei lavori per opere progettate da professionisti esterni, verranno riconosciute agli stessi le percentuali di cui ai precedenti punti B e C .

6. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna, la quota di compenso incentivante, corrispondente alla prestazione resa dal professionista incaricato, determina una economia del predetto compenso pari alla quota percentuale di cui alla tabella precedente, che viene accantonata con le modalità già descritte nell'art. 2, comma 7.

Art. 8 : Liquidazione degli incentivi

1. La liquidazione degli incentivi tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti i gruppi di lavoro è proposta dal Responsabile del procedimento in conformità agli atti di nomine e costituzione dei

gruppi, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui all'art. 1 del presente accordo .

2. I provvedimenti di liquidazione degli incentivi sono di competenza del Servizio contabile, che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dalla Direzione Generale, su proposta del Responsabile del Procedimento.

3. Il compenso incentivante verrà liquidato al Gruppo di progettazione nel modo seguente:

- la liquidazione della quota parte incentivante corrispondente al progetto preliminare verrà effettuata dopo l'inserimento dello stesso progetto preliminare nell'elenco annuale dei lavori pubblici, cioè all'approvazione dell'atto di programmazione che recepisce il progetto e lo finanzia, ove siano disponibili i fondi;
- la quota parte del compenso incentivante corrispondente alla progettazione definitiva verrà effettuata dopo l'approvazione del progetto da parte della Direzione Generale (oppure dopo la presa d'atto della Giunta Esecutiva);
- la quota parte del compenso incentivante corrispondente alla progettazione esecutiva verrà effettuata dopo l'approvazione del progetto da parte della Direzione Generale (oppure dopo la presa d'atto della Giunta Esecutiva);
- la quota parte del compenso incentivante corrispondente alla predisposizione e l'effettuazione delle gare d'appalto verrà effettuata dopo l'affidamento dei lavori all'impresa esecutrice vincitrice dell'appalto;
- i compensi relativi agli incarichi di direzione lavori, di collaudo o regolare esecuzione verranno corrisposti dopo l'emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione;
- i compensi per la predisposizione degli atti amministrativi, per la rendicontazione contabile e per la predisposizione degli atti propedeutici alla liquidazione dei lavori verranno effettuati dopo l'emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione;
- l'incentivo al Responsabile unico del procedimento e delle figure non referenziate in precedenza verrà liquidato come segue: 50% all'approvazione della progettazione esecutiva, il 50% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione dell'opera.

L'incentivo verrà ugualmente corrisposto quando alla regolare redazione del progetto non sia seguita la realizzazione dell'opera per fatti attribuibili alla mera responsabilità o volontà dell'amministrazione oppure da altre cause esterne non aventi alcuna relazione con l'attività svolta dal personale incaricato della progettazione.

I dipendenti incaricati hanno l'obbligo di restituire la quota di incentivazione percepita qualora si debba effettuare una variante di progetto resa necessaria da errori od omissioni progettuali da essi commessi, oltre al risarcimento dei danni subiti a norma dell'art. 25 della L. 109/94, a cui si farà fronte con la polizza assicurativa di cui al successivo art. 15.

4. Per i progetti di notevole complessità, subordinati all'approvazione di organismi superiori (Ministero, Consiglio Superiore dei LL.PP., Regione, Comunità Europea, etc.), per i quali è necessario un progetto preliminare o definitivo, anche al fine di conseguire un finanziamento previsto da apposite leggi economiche o da accordi di programma con altri Enti , e per i quali la Direzione Generale, con proprio atto, indichi il Responsabile del Procedimento, non si applicano i commi precedenti. Il compenso verrà liquidato con atto del Direttore Generale. All'ottenimento del finanziamento, i fondi anticipati per la liquidazione dell'incentivo, saranno reintegrati sul bilancio.

5. Compatibilmente con le esigenze di servizio, gli incentivi, una volta liquidati con apposito atto, sono versati sulla busta paga del primo mese successivo.

capo III: atti di pianificazione, progetto, programma, regolamento o norma

Art. 9 - Norme in materia di pianificazione - attivazione dell'incentivo

1. In sede di formazione del bilancio annuale dell'Ente Parco devono essere individuati, tra tutti i progetti indicati, gli atti di pianificazione da redigere con personale interno all'Ente, quelli per i quali è prevista una collaborazione tra i dipendenti interni e professionisti esterni e quelli per i quali è previsto il coinvolgimento di solo personale esterno.

3. Gli eventuali atti di pianificazione, progetti, programmi, regolamenti o norme non compresi nel Programma di attività e degli obiettivi dell'Ente Parco approvato dal Consiglio Direttivo, e per i quali l'Ente ritiene opportuno affidare la progettazione ai dipendenti dell'Ente, devono essere individuati con apposita determina , la quale deve esplicitamente assegnare la progettazione dello strumento di pianificazione al personale competente e che deve impegnare, le risorse finanziarie necessarie.

4. Gli atti di pianificazione redatti dall'Amministrazione sono firmati in qualità di progettisti da dipendenti abilitati all'esercizio della professione. I collaboratori tecnici e i tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali laddove esistano, qualora siano in servizio presso l'amministrazione, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione da almeno cinque anni ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione. L'attività di progettazione svolta da dipendenti pubblici deve essere considerata attività professionalmente qualificata ma non di libera professione.

5. I progetti, programmi, regolamenti o norme redatti dall'Amministrazione sono firmati in qualità di progettisti da dipendenti dell'Ente Parco con adeguata qualificazione professionale.

Art. 10 - Ambito d'applicazione

1. Gli atti di pianificazione soggetti al presente accordo sono i seguenti:

- a) Pianificazione generale: Piano del Parco e sue varianti generali e parziali; Piano pluriennale Economico e sociale; Piani settoriali (es. piano di classificazione acustica del territorio; Piano contro l'inquinamento luminoso; Piano della mobilità sostenibile; Piano di tutela delle acque; Piano di conservazione e difesa dell'ecosistema suolo);
- b) Pianificazione attuativa; Piani di recupero ambientale; Piani di gestione flora – faunistica; Piano antincendio boschivo; Piano di manutenzione della sentieristica; Piano di gestione ed assestamento forestale; Piano di mitigazione paesaggistica di infrastrutture e grandi impianti, Piani di monitoraggio ambientale; Piano di gestione del Sistema informativo territoriale; Piani di gestione sull'uso agricolo dei suoli; Piani particolareggiati, Piani di reintroduzione flora – faunistica;
- c) Progettazione immateriale: Progetti della Comunità Europea (es. Interreg, Leader, Life, Urban, Equal, Alterner, Save, Ecoaudit ed ecolabel, Emas, P.O.N., P.O.R., P.I.T., altro), Programmi di riqualificazione ambientale di iniziativa pubblica, Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile (PRUSST), Programmi integrati di Valutazione ed di Intervento Unitari (P.R.I.V.I.U.), Strumenti di pianificazione e programmazione naturalistica di iniziativa pubblica e mista pubblico/privata; Piani e programmi per il turismo naturalistico; Programmi triennali per le aree naturali protette; Programma di valutazione di impatto ambientale sulle opere nel territorio del Parco;
- d) Norme e regolamenti in materia ambientale: Regolamento del Piano del Parco, Norme tecniche di attuazione, Regolamenti di settore in materia di conservazione della natura e comunque legati alla qualità ambientale; Regolamenti a corredo degli atti di pianificazione generale ed attuativa nonché di programmazione in materia di conservazione della natura;
- e) Ogni altro atto di pianificazione, progetto, programma, norma o regolamento che rientri nelle finalità espresse nell'art.1 comma 1 della Legge 394/91 e nell'art. 3 commi 1, 2, 3 dello Statuto dell'Ente Parco adottato con D.M. dell'Ambiente del 18/09/1998.

2. Sono soggette al calcolo dell'incentivo anche le varianti, le modifiche e le integrazioni che l'Ente Parco ritenesse opportuno apportare agli atti di pianificazione sopra elencati. Si precisa che l'incentivo è dovuto, nel caso in cui le perizie comportino una necessaria riprogettazione delle opere e che lo stesso sarà corrisposto calcolando la percentuale sul solo importo della perizia di variante e suppletiva.

3. L'incentivo è riconosciuto su tutte le specifiche prestazioni che sono svolte dal personale interno necessarie all'elaborazione degli atti di pianificazione oggetto del presente accordo. Nessun incentivo è dovuto nel caso in cui l'attività di progettazione consista in un'opera di mero assemblaggio di apporti progettuali esterni.

4. Sono escluse dal presente accordo le attività istruttorie e di controllo ai piani attuativi di iniziativa esclusivamente privata.

Art. 11 - Determinazione dell'incentivo

1. L'importo dell'incentivo è determinato calcolando, per ogni progetto, al 30% la tariffa professionale Ingegneri, Architetti e Geologi, come previsto dall'art. 18 comma 2 della Legge n. 109/94, senza riconoscimento di alcuna spesa.

2. Nel caso in cui si affidassero all'esterno compiti di supporto e consulenza a prestazioni svolte internamente, il loro importo, spese escluse, ragguagliato al 30% verrà detratto dall'incentivo spettante per le prestazioni svolte internamente.

3. Nei casi in cui, per la tipologia di atto di pianificazione, progetto, programma, regolamento o norma non sia quantificabile la tariffa professionale secondo i disposti di legge o decreti vigenti in materia, l'importo dell'incentivo si fissa nella misura del 3% (tre per cento) dell'importo dell'iniziativa al netto dell'IVA ed altri oneri fiscali ed accessori. Il valore di tale percentuale è calcolato come il 30% (trenta per cento) dell'importo della progettazione a sua volta stimato nell'ordine del 10% (dieci per cento) del valore dell'iniziativa stessa, al netto dell'IVA ed altri oneri fiscali ed accessori, arrotondato per difetto.

Art. 12 - Individuazione delle figure

1. Il Responsabile del procedimento per ogni singolo atto di pianificazione, progetto, programma, regolamento o norma viene nominato dal Direttore Generale secondo lo statuto ed i regolamenti vigenti.

2. Il Direttore Generale su proposta del Responsabile del procedimento, se diversa figura, preliminarmente all'avvio dell'atto di pianificazione, nomina tra il personale interno in possesso delle necessarie competenze professionali le figure da coinvolgere nel processo di redazione dell'atto di pianificazione, progetto, programma, regolamento o norma, articolandone l'organizzazione e le mansioni in relazione ad ogni caso specifico.

Art. 13 - Criteri di ripartizione degli incentivi

1. Per ogni singolo atto di pianificazione, progetto, programma, regolamento o norma l'incentivo è ripartito tra le seguenti figure:

- responsabile del procedimento direttamente responsabile sotto il profilo tecnico e amministrativo;
- progettista, in quanto direttamente impegnato nel processo tecnico e creativo della progettazione e direttamente responsabile sotto il profilo professionale;
- responsabili di relazioni specialistiche, in quanto direttamente impegnato nel processo tecnico e creativo della progettazione e direttamente responsabile sotto il profilo professionale
- collaboratore qualificato alla progettazione, in quanto direttamente coinvolto nel processo tecnico di ogni specifico progetto;
- coadiutore amministrativo o contabile, in quanto coinvolto nel processo amministrativo e contabile di ogni specifico progetto.

2. Le singole quote parti corrispondenti alle prestazioni svolte dal personale dipendente sono liquidate con atto del Direttore Generale, sentito il responsabile del procedimento se diversa figura, fra coloro che vi hanno concorso tenendo conto delle diverse responsabilità professionali e del grado di partecipazione a ciascuna di esse, in base alle percentuali indicate nella tabella seguente:

| | | |
|---|-----|----|
| - Responsabile unico del procedimento | 15% | |
| - Collaboratori del Responsabile del procedimento | | 3% |
| - Progettista/i | 60% | |
| - Responsabili di relazioni specialistiche (geotecniche, geologiche, architettoniche, agro- forestali, socioeconomiche ecc.) | 10% | |
| - Collaboratori qualificati alla progettazione (responsabili di disegni, misurazioni, rilievi, cartografie, relazioni tecniche) | 7% | |
| - Coadiutore amministrativo | | 2% |
| - Coadiutore contabile | 3% | |

3. Per prestazioni svolte avvalendosi di supporto esterno l'incentivo è proporzionalmente ridotto e commisurato alla quota di prestazione effettivamente svolta dal dipendente. La stessa costituisce economia ed è parte del fondo interno dei dipendenti dell'Ente Parco come previsto all'art. 2 comma 7.

4. Se più dipendenti hanno collaborato ad una stessa fase la quota spettante viene ripartita tra gli stessi in parti uguali.

5. Nel caso non vengano individuati collaboratori e/o coadiutori alle attività connesse ad atto di pianificazione, progetto, programma, regolamento o norma, le percentuali per essi previste costituiscono economie che saranno parte integrante del fondo interno dei dipendenti dell'Ente Parco come previsto dall'art.2 comma 7.

Art. 14 - Liquidazione degli incentivi

1. La liquidazione dell'incentivo relativo ad atti di pianificazione, progetto, programma, regolamento o norma, avviene in unica soluzione successivamente al provvedimento di approvazione o di adozione o di presa d'atto da parte della Direzione Generale o da un organo istituzionale dell'Ente Parco (Consiglio Direttivo, Giunta Esecutiva, Comunità del Parco).

2. La determinazione della Direzione Generale è trasmessa al Servizio Contabile per l'inserimento nelle competenze stipendiali.

3. L'incentivo è dovuto anche nel caso in cui il progetto completato viene approvato dalla Direzione Generale o da un organo istituzionale dell'Ente Parco (Consiglio Direttivo, Giunta Esecutiva, Comunità del Parco) ma non realizzato.

Si precisa che l'incentivo è dovuto, nel caso in cui le perizie comportino una necessaria riprogettazione delle opere e che lo stesso sarà corrisposto calcolando la percentuale sul solo importo della perizia di variante e suppletiva. Nessun incentivo è dovuto nel caso di varianti rese necessarie da errori od omissioni del progetto.

4. Compatibilmente con le esigenze di servizio, gli incentivi, una volta liquidati con apposito atto, sono versati sulla busta paga del primo mese successivo.

capo IV: norme transitorie e finali

Art. 15 - Copertura rischi professionali

1. L'Ente Parco provvederà a stipulare, a proprio carico, apposita polizza per la copertura dei rischi professionali a beneficio dei dipendenti incaricati inseriti nell'attività di progettazione e realizzazione dell'opera, i cui compensi derivino dalla applicazione delle percentuali dello schema di cui all'art. 7 comma 2, ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. n. 554 del 21.12.1999 nei casi previsti dall'art. 25 comma d) della Legge 109/94.

Si precisa che in caso di affidamento di incarico a progettisti esterni la polizza assicurativa resta interamente a loro carico, secondo le modalità previste nell'art. 105 del predetto D.P.R.

Art. 16 - Correlazione con altre voci del salario accessorio e limiti individuali

1. L'importo dell'incentivazione connessa alla progettazione non può, di norma, superare il 90% del trattamento economico annuo lordo in godimento.

2. Qualora la redazione di atti particolarmente complessi richieda più anni di lavoro, il limite di cui sopra è rapportato alla somma del trattamento economico spettante per gli anni durante i quali l'attività di progettazione o realizzazione è svolta.

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Il presente accordo definitivo stralciato dalla contrattazione decentrata complessiva tra le OO.SS. e l'Ente Parco, approvato congiuntamente dalle OO.SS. e dall'Ente Parco, vista la sua valenza strategica economica, visto il verbale n. 10 del 16/12/2003 del Collegio dei Revisori dei Conti del arco nazionale del Vesuvio, recepite le prescrizioni del citato verbale del Collegio dei Revisori dei Conti all'interno dell'ipotesi di accordo firmato in data 11/12/2003, entra in vigore in data 17/12/2003, ex art.4 punto 1 del CCNL di comparto 2002-2005 data della sottoscrizione definitiva, e verrà recepito per farne parte integrante nel contratto collettivo integrativo di Ente all'atto della sua stipula.

2. Le norme contenute nel presente accordo troveranno applicazione anche per gli incarichi relativi ad opere, atti di pianificazione, progetti, programmi, regolamenti o norme già affidati alla data di entrata in vigore dello stesso, nonché agli incarichi già affidati e ancora in corso di svolgimento.

